



Originale

COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.34

OGGETTO:

Approvazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **venticinque**, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	VALENTINA BONO - Sindaco	Sì
2.	STEFANO ARDUINO - Vice Sindaco	Sì
3.	CLAUDIO GASTALDI - Assessore	Sì
4.	GIANPAOLO OLOCCO - Consigliere	Sì
5.	ROBERTO PEANO - Consigliere	Sì
6.	VALENTINA GHIO - Consigliere	Sì
7.	MASSIMO CISMONTI - Consigliere	Sì
8.	MARCO CIGOTTERO - Consigliere	Giust.
9.	PAOLO BALLATORE - Consigliere	Giust.
10.	FABIO CAREDDA - Consigliere	Giust.
11.	DAVIDE ROSSONE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		3

PRESO ATTO che la riunione si è svolta nel rispetto dell'Art. 4 c. 5 del *Regolamento su funzionamento del Consiglio comunale* e s.m.i.;

ASSUME la presidenza il Sindaco BONO Valentina.

PARTECIPA alla seduta il Vice Segretario comunale MAISA Dott.ssa Manuela.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. **34** del **27/12/2024**.

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

RICHIAMATE le vigenti aliquote IMU per l'anno 2024 approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 19/12/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU e fornite indicazioni in merito all'obbligo di utilizzo dell'applicazione informatica del Portale del Federalismo Fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote IMU da allegare alla deliberazione del Consiglio Comunale;
- a decorrere dall'anno di imposta 2025 sussiste l'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote IMU esclusivamente utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del Federalismo fiscale;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO opportuno – anche sulla base delle esigenze finanziarie per l'anno 2025 – confermare le aliquote già in vigore nel 2024;

VISTO il prospetto, generato sul Portale del Federalismo fiscale, contenente le aliquote IMU per l'anno 2025, nonché le esenzioni e agevolazioni previste;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 181 del 04/08/2023, che ha definito il nuovo iter per l'elaborazione e l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. DI CONFERMARE E APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2025, come da prospetto allegato, generato sul Portale del Federalismo fiscale;
2. DI DEMANDARE al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:



Il Sindaco
BONO Valentina

Il Vice Segretario Comunale
MAISA Dott.ssa Manuela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 07-gen-2025 ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.



Il Delegato
CERATO Valentina

Vottignasco, li 07-gen-2025

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 27/12/2024

~~In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.~~

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li 07-gen-2025



Il Vice Segretario Comunale
MAISA Dott.ssa Manuela